



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

SETTORE V - TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61 DEL 20.01.2025

OGGETTO: Annullamento in autotutela, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., Ordinanza di Ingiunzione n. 1672 del 06/09/2024, emessa a carico della Caltaqua Acque di Caltanissetta .

Relazione d'ufficio e proposta

Premesso che in data 06.09.2024 è stata emessa Ordinanza di ingiunzione n. 1672, a carico della Caltaqua Acque di Caltanissetta, per superamento limiti tabellari e mancanza di Autorizzazione allo scarico relativi al sopralluogo del 22 e 23 Novembre 2023 a seguito di ispezione e prelievi effettuati presso l'impianto di depurazione del Comune di Santa Caterina Villarmosa sito in C.da Monaco Arenella, per la violazione dell'art. 133, commi 1e 2, del D.Lgs.152/06, vista la comunicazione di illecito amministrativo della Struttura Territoriale ARPA di Caltanissetta, trasmessa con nota PEC n. 1560/2024 assunta al protocollo dell'Ente al n. 468 del 11.01.2024;

Che, l'Ufficio Legale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ha trasmesso al Settore Territorio e Ambiente giusto prot. 17381 del 21.10.2024, la nota PEC del Tribunale Civile di Caltanissetta, assunto al prot. dell'Ente al n. 17337 del 21.10.2024, il ricorso avverso l'Ordinanza di Ingiunzione sopraccitata;

Visto il parere legale inoltrato dall'Avvocatura di Ragusa convenzionata con il Libero Consorzio di Caltanissetta assunto al ns. protocollo n. 739 del 16.01.2025 in cui è stato ribadito che: "... tale provvedimento è stato emesso per il superamento dei parametri di legge nelle acque reflue sanzionato dall'art. 133, 1° c. e per la mancanza di autorizzazione allo scarico sanzionata dall'art. 133, 2° c. D.Lgs. n. 152/06 – Ricorso R.G. n. 1872/2024. Dall'attento esame delle motivazioni degli scritti difensivi della Caltaqua, avverso il verbale ARPA e relativi allegati (riproposti anche in ricorso), emerge che il prelievo delle acque reflue ai fini delle analisi risultate fuori norma è avvenuto in una giornata successiva a fenomeni di piogge abbondanti che configurano le "situazioni eccezionali" costituenti esimente all'illecito superamento dei parametri. Infatti l'All. 5 parte III del D.Lgs. n. 152/2006 così espressamente afferma : "*Valori estremi per la qualità delle acque in questione (id est acque reflue urbane) non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelli dovute a piogge abbondanti.*" E nella fattispecie de qua la Caltaqua ha fatto presente, sia in sede di sopralluogo sia mediante produzione dell'Avviso Regionale della Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico del 22/23.11.2023 (date del sopralluogo), che il campionamento è avvenuto a seguito di **copiose piogge**.

Pertanto, il superamento dei parametri delle acque analizzate non doveva essere contestato e sanzionato..."

Per quanto riguarda la contestazione della mancanza di autorizzazione allo scarico, si ribadisce che: "...I contenziosi di pari contenuto si sono conclusi tutti con esito sfavorevole per il L.C.C. di CL con annullamento dell'ordinanza opposta e condanna dell'Ente resistente alle spese di giudizio, atteso che la controparte ha prodotto le note dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dip.

Dell'Acqua e dei Rifiuti Prot. n. 4172 del 3.2.2022, Prot. n. 21208 del 3.5.2023 e Prot.n. 23701 del 17.5.2023 con le quali tale Dipartimento confermava il ritardo nel rilascio delle autorizzazioni allo scarico dei reflui per il persistere di una diffusa insufficienza del personale preposto alla trattazione delle relative pratiche: il Tribunale ha escluso nelle fattispecie la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito..."

In conclusione, questa Avvocatura è del parere che la suddetta ordinanza di ingiunzione sia da annullare in autotutela prima della costituzione in giudizio per evitare di aggravare il carico di spese legali in relazione alla ipotizzata soccombenza in entrambi i giudizi con condanna alle spese di lite..."

Si ritiene, pertanto, di dover procedere all'annullamento in autotutela, ai sensi della L.241/90, dell'Ordinanza di Ingiunzione n. 1672 del 06/09/2024;

Si attesta che in applicazione del PIAO 2024-2026 - Programmazione rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione Commissariale n.7 del 22/01/2024, per il sottoscritto relatore:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- e che, di conseguenza, non sussistono con i Soggetti interessati:
 - ✓ legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - ✓ legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - ✓ legami professionali;
 - ✓ legami societari;
 - ✓ legami associativi;
 - ✓ legami politici;
 - ✓ legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili del Procedimento;

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza di questo Ente, approvato con delibera di C.P. n.72/11, modificato con Deliberazione Commissariale n. 14 del 3.12.2015;

Vista la Delibera di G.P.n.224/10 con la quale si autorizza l'incameramento dei suddetti proventi;

Richiamati:

- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art.192 del D.Lgs. n. 152/06;
- l'art. 263 del D.Lgs. n. 152/06;

RITENUTO di dover provvedere in merito, per quanto sopra esposto

SI PROPONE

- 1) **Approvare**, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Annullare** in autotutela, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., l'Ordinanza di Ingiunzione n. 1672 del 06/09/2024 emessa a carico della Caltaqua Acque di Caltanissetta, per le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 3) **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta spesa;
- 4) **Dare atto** che eventuali rilievi e opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del V Settore Territorio e Ambiente;

- 5) **Dare atto** che avverso il presente provvedimento, gli aventi titolo possono proporre ricorso al TAR Sicilia, Palermo, entro il termine e con le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.);
- 6) **Dare atto** che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, il presente procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n.376 del 27/10/2011 per tale fattispecie;
- 7) **Dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Sez. Area "Amministrazione Trasparente" Sottosezioni: Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti;
- 8) **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art.18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.).

IL RELATORE

Dott.ssa Rosa Linda Giuffrè

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Vista la proposta di determinazione sopra riportata;

Richiamata la propria attribuzione dell'incarico di direzione del Settore V Territorio e Ambiente, giusta Determinazione Commissariale n. 11 del 12/06/2023;

Ritenuta necessaria la sua approvazione;

Visto l'O.R.EE.LL.

DETERMINA

- 1) Approvare la proposta di determinazione dell'ufficio meglio specificata in narrativa;
- 2) Attestare che in applicazione del PIAO 2024-2026 - Programmazione rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione Commissariale n.7 del 22/01/2024, per il sottoscritto:
 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
 - e che, di conseguenza, non sussistono con i Soggetti interessati:
 - ✓ legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - ✓ legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anch saltuaria;
 - ✓ legami professionali;
 - ✓ legami societari;
 - ✓ legami associativi;
 - ✓ legami politici;
 - ✓ legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili del Procedimento;

Con la sottoscrizione del presente atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell'art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.

IL DIRIGENTE
Dr. Alberto Nicolosi

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Caltanissetta, li 17-01-2025

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. 'Albo Pretorio "on-line" per giorni 15 consecutivi dal 21.01.2025 al 04.02.2025 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, li

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL'ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE
